



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

Nella persona del dott. Fabrizio Cera ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile N. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale promossa da

\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato in Alessandria

in Via Cremona n. 6 presso la Aldue Globoconsumatori Onlus.

**OPPONENTE**

**Contro**

**COMUNE DI ORBASSANO** in persona del Sindaco p.t.

**OPPOSTO**

Avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

All'udienza del 8.3.2021 la causa veniva decisa, con lettura del dispositivo sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Nell'interesse del ricorrente:

Voglia il Giudice di Pace provvedere all'accoglimento del ricorso ed ordinare l'annullamento e l'archiviazione del verbale...volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio

Nell'interesse del resistente:

Nulla

**Svolgimento del processo**

Con ricorso spedito in cancelleria il 10.10.2020 il

proponeva

SENT. N° \_\_\_\_\_

1  
99/2021

opposizione avverso il verbale n. \_\_\_\_\_ elevato dalla Polizia Locale del Comune di Orbassano in data 25.6.2020, notificato il 15.9.2020, per violazione del combinato disposto degli art.146 comma 3 e art. 41 cds (attraversamento intersezione con semaforo rosso).

Nel proprio ricorso il ricorrente contestava la sussistenza della violazione e la regolarità dell'accertamento eccependo l'assenza di valida delibera autorizzativa all'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento, la mancata omologazione e taratura annuale dell'apparecchio e l'illegittimità dell'accertamento da remoto dell'infrazione.

Nessuno provvedeva a costituirsi per il Comune che neppure depositava gli atti del procedimento restando contumace

All'udienza parte ricorrente si richiamava evidenziando la mancata costituzione del Comune.

Esaurita la discussione e precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo ed assegnazione del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione

#### **Motivi della decisione**

La proposizione dell'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione (seppur regolato dalla disciplina dell'art. 23 legge n°689\81 e successive modificazioni di cui agli art. 6 e 7 D.L. 150\2011) in cui spetta alla Pubblica Amministrazione il preciso onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria (Cass. n°3837\2001) ed, in particolare, la sussistenza dell'infrazione e la regolarità del procedimento sanzionatorio.

Stabilito quello che è l'ambito del giudizio di opposizione ed in applicazione di tale principio, il ricorso merita accoglimento seppur solo per insufficienza di prove.

Va, infatti, rilevato che il Comune di Orbassano, pur avendo ricevuto regolare e



tempestiva notifica del provvedimento di fissazione udienza, non solo non ha provveduto ad una formale costituzione in giudizio e ad assumere conclusioni sul ricorso, ma non ha neppure provveduto a depositare gli atti del procedimento.

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n°507\1995, la convalida non può essere pronunciata quando la P.A. abbia ommesso di fare pervenire i documenti di cui all'art. 23 comma II° L. 689\81 non avendo la P.A. ottemperato agli oneri probatori che sulla stessa gravano; tale principio giurisprudenziale - dettato per l'ipotesi di convalida del verbale alla prima udienza, quando il ricorrente abbia ommesso di comparire senza giustificato motivo - è stato recepito dalla nuova formulazione dell'art. 6 e 7 D.L. 150\2011 e deve trovare logica applicazione anche per l'ipotesi in cui il ricorrente sia, invece, comparso, non essendovi ragioni per applicare al ricorrente regolarmente comparso in giudizio una disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista per chi non sia presente in udienza.

La sola mancata produzione degli atti e dei documenti di cui sopra osta pertanto alla conferma del verbale impugnato per il mancato assolvimento degli oneri probatori a carico della P.A.; a ciò si aggiunga che le argomentazioni ed eccezioni svolte da parte ricorrente andavano confutate dal Comune in assolvimento degli oneri probatori a sua carico.

In tale situazione non può che disporsi l'accoglimento del ricorso.

Sussistono peraltro giusti motivi, in ragione della particolare formula di accoglimento, per l'integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il giudice di pace di Pinerolo, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:



- Accoglie il ricorso avverso il verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di Orbassano in data 25.6.2020 e per l'effetto annulla il verbale predetto con la sanzione ivi comminata
- Compensa integralmente le spese di lite

Pinerolo 8.3.2021

Il giudice di pace  
Dott. Fabrizio Cera

8 APR 2021

IL CANCELLIERE  
TRON Maida

GLOBOCONSUMATORI.IT